

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 2113 del 05/02/2024 BOLOGNA

Proposta:	DPG/2024/2373 del 05/02/2024
Struttura proponente:	SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Oggetto:	LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) PER IL PROGETTO "ADEGUAMENTO LIMITI DI CAPACITÀ PRODUTTIVA IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE MEDIANTE PROCESSO DI RENDERING DI SCARTI CARNEI E SANGUE GREZZO DELLA MACELLAZIONE AVICOLA" LOCALIZZATO NEL COMUNE DI GATTEO (FC) PROPOSTO DAL CONSORZIO GATTEO PROTEINE SOC. COOP AGRICOLA.
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI
Firmatario:	DENIS BARBIERI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale
Responsabile del procedimento:	Denis Barbieri

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

il proponente Consorzio Gatteo Proteine Soc. Coop Agricola , con sede legale nel comune di Gatteo (FC) , ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 *"disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"*, l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativa al progetto "Adeguamento limiti di capacità produttiva impianto di trasformazione mediante processo di rendering di scarti carnei e sangue grezzo della macellazione avicola", localizzato nel comune di Gatteo (FC), alla Regione Emilia-Romagna (acquisita al prot. PG.2023.1015383 del 06 ottobre 2023) e all'ARPAE di Forlì-Cesena;

in applicazione della l.r. 13/2015 *"riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"*, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della l.r. 4/2018 sono della Regione Emilia-Romagna che le esercita previa istruttoria di ARPAE;

nel caso di specie il responsabile di tale fase è il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Forlì-Cesena che, terminata l'istruttoria del progetto in oggetto, ha inviato la Relazione conclusiva per la procedura di verifica acquisita con nota prot. PG.2024.0057822 del 22 gennaio 2024 precisando che vista la documentazione inviata e le valutazioni effettuate non riteneva la necessità di sottoposizione del progetto alla successiva procedura di VIA; la Posizione Organizzativa di riferimento dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna provvede alla formalizzazione dell'atto dirigenziale per la successiva assunzione da parte del dirigente regionale;

le spese istruttorie relative alla procedura predetta, a carico del proponente, sono state correttamente versate ad ARPAE, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della l.r. 4/2018, nella categoria B.2.34: "Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno";

il progetto prevede la modifica dei limiti relativi alla capacità produttiva previsti dalla prescrizione n.4 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 384 del 8/10/2013 e attualmente in fase di rinnovo. Per il conseguimento della potenzialità massima, di cui alla proposta progettuale da valutare, non sono necessarie modifiche o adeguamenti strutturali, essendo l'impianto già dimensionato per trattare i quantitativi richiesti. L'aumento della capacità produttiva delle linee carne e sangue, previsto pari al 33% si delinea nel modo seguente:

- Capacità massima LINEA CARNE: da 9 t/h a 12 t/h
- Capacità massima LINEA SANGUE: da 45 t/giorno a 60 t/giorno

con nota dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia - Romagna, (prot. n. PG. 2023.1040803 del 16 ottobre 2023) sono state richieste integrazioni al progetto presentato;

il proponente ha inviato le integrazioni richieste che sono state acquisite ai prot. PG.2023.1099843.1099948 del 06 novembre 2023;

con nota di ARPAE Forlì-Cesena (prot. PG. 2023.1107977 del 08 novembre 2023), è stata data comunicazione della presentazione dell'istanza agli Enti interessati alla realizzazione del progetto e della pubblicazione del progetto presentato, sul sito web regionale delle valutazioni ambientali all'indirizzo:
<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/>;

allo stesso indirizzo sono consultabili tutte le note citate relative al procedimento in oggetto;

il proponente ha chiesto nella istanza di attivazione della procedura di screening all'Autorità competente che siano specificate le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi così come previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "*norme in materia ambientale*";

DATO ATTO CHE:

gli elaborati sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi a far data dal 10 novembre 2023, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-

Romagna;

nel periodo di avviso della pubblicazione degli elaborati

non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini;

l'autorità competente ha comunicato, con nota prot. PG.2024.0058881 del 22 gennaio 2024, la proroga del termine di adozione del provvedimento di ulteriori venti giorni, ai sensi dell'art.19 comma 6 del d.lgs. 152/06, al fine di poter valutare adeguatamente la documentazione fornita e concludere l'istruttoria;

CONSIDERATO CHE:

nello studio ambientale preliminare è stato descritto il progetto e sono stati analizzati gli impatti potenziali che possono derivare dalla sua realizzazione; il proponente ha dichiarato in sintesi:

DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE:

il progetto prevede la modifica dei limiti relativi alla capacità produttiva previsti dalla prescrizione n.4 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente e in fase di rinnovo. Tale variazione in particolare si configura come aumento della capacità produttiva delle linee carne e sangue, nella misura del 33%, senza necessità di dover adottare modifiche strutturali o impiantistiche e si delinea nel modo seguente:

- "Linea Carne", adibita alla lavorazione degli scarti carnei, che a pieno carico e massimo regime, ha una capacità produttiva atta a trattare un quantitativo di 9 tonnellate/h fino ad un massimo di 12 tonnellate/h (innalzamento del limite richiesto con la modifica). Inizia il lunedì mattina all'arrivo dei primi conferimenti e termina la domenica fino a quando non sono state svuotate completamente le linee di produzione, trattata tutta l'aria presente nell'ambiente nei biofiltri e l'aria di processo nel postcombustore;
- "Linea sangue", tratta un quantitativo medio di 45 tonnellate/giorno fino ad un massimo di 60 tonnellate/giorno (innalzamento del limite richiesto con la modifica) a pieno carico e massimo regime;

l'attività lavorativa viene svolta in modo continuo per 24 h/g su 6 gg/settimana per 300 giorni ed è suddivisa tra 8-9

addetti in orario diurno dal lunedì al venerdì e 2 addetti in orario notturno;

DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE

Bilancio risorse naturali ed energetiche

le risorse naturali di cui il ciclo produttivo registra il maggior consumo sono acqua, energia elettrica e termica, metano e gasolio;

per l'approvvigionamento idrico si utilizzano 3 pozzi privati per l'uso industriale presenti nell'area di pertinenza dell'Azienda e la rete dell'acquedotto pubblico per l'uso potabile, servizi e uffici ad integrazione di quella prelevata dai pozzi nei periodi di carenza di questi ultimi, per i quali la ditta è in possesso di regolare concessione di derivazione da corpo idrico sotterraneo (come autorizzato tramite Determinazione della Giunta Regionale n° 11493 del 19/09/2013);

il consumo idrico complessivamente non è direttamente proporzionale alla capacità produttiva se non per la quota relativa alla produzione di vapore (consumo nelle torri evaporative) anche se in generale il proponente sottolinea un netto calo dei consumi a partire dal 2019 e stima per il futuro un aumento proporzionale alla capacità produttiva sicuramente inferiore al 50% grazie anche alle tecnologie migliorative di recupero delle condense in testa al processo di produzione di vapore e al riutilizzo dello spurgo dell'acqua delle torri evaporative;

l'impatto sul consumo di risorse idriche è pertanto ritenuto non trascurabile, ma non rilevante;

per quanto riguarda il consumo di energia elettrica e termica invece, dovuto prevalentemente al trattamento dei sottoprodotti nel processo di trasformazione (produzione di vapore) e nel trattamento delle fumane (postcombustore), si attinge per una parte dalla rete pubblica di distribuzione, a quella autoprodotta mediante n° 2 impianti fotovoltaici di potenza nominale 130 kW e 20 kW, e a quella elettrica e termica autoprodotta mediante impianto di cogenerazione alimentato a metano di potenza termica massima (introdotta) di 1.312 kW che produce energia termica (max 301 kW) ed

energia elettrica (max 526 kW). Per la produzione di vapore si utilizza la centrale termica con 2 caldaie a tubi di fumo di potenza termica nominale 1,392 MW ciascuno alimentata a metano;

si attinge dalla rete pubblica di distribuzione anche per il metano per alimentazione cogeneratore e impianti termici e il gasolio per alimentazione mezzi di trasporto e gruppo elettrogeno di emergenza;

i consumi di energia elettrica sono drasticamente diminuiti a seguito dell'installazione dell'impianto di cogenerazione, a fronte di un leggero aumento dei consumi di metano. La stima dei consumi energetici viene effettuata in via del tutto cautelativa ipotizzando un aumento dei consumi energetici al massimo pari al 33%, ma sicuramente inferiore. La modifica richiesta comporta un aumento inferiore al 50% dei consumi attuali, pertanto l'impatto, seppur non trascurabile, viene valutato dal proponente non rilevante;

scarichi idrici

a seguito dell'aumento dei limiti della capacità produttiva non si prevede un aumento sostanziale delle sostanze inquinanti emesse rispetto a quanto autorizzato e, considerando l'assenza di scarichi diretti in ricettori idrici sensibili pur non essendo trascurabile, il proponente ritiene non rilevante l'impatto sulla matrice acque reflue anche ipotizzando le condizioni peggiori, calcolando cioè un aumento della concentrazione degli inquinanti proporzionale all'aumento della capacità produttiva pari al 33% per il quale risulta verificato comunque il rispetto dei limiti;

impatto atmosferico

il sito è ubicato in un'area senza superamenti secondo la zonizzazione del territorio regionale in relazione ai valori limite per il pm10;

in generale sono previste emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ai sensi del titolo I della parte V del D.Lgs. 152/06 con livelli di emissione superiori al 20% rispetto al limite autorizzato e non sono presenti sostanze pericolose soggette all'art. 271 comma 7bis;

di queste, due emissioni derivano dagli impianti di aspirazione dedicati agli effluenti provenienti dagli ambienti di lavoro della linea carne, della linea sangue e dall'impianto di macinazione e di carico delle farine di carne, sono convogliate nei due punti di emissione E2-E3;

l'Emissione E5 - FILTRO CARBONI ATTIVI FOGNATURA - deriva dall'impianto a carboni attivi al quale sono convogliati gli effluenti aspirati nella zona di confluenza delle acque reflue industriali alla fognatura comunale;

l'Emissione E6 - GRUPPO ELETTROGENO deriva dall'impianto che normalmente è spento e che viene messo in funzione solo per le verifiche di funzionamento per un numero di ore abbondantemente inferiore a 500 ore/anno;

l'Emissione E7 - CALDAIA PER RISCALDAMENTO AMBIENTI DI LAVORO alimentata a metano, utilizzata per il funzionamento dell'impianto termico di tipo civile di potenzialità pari a 29,2 kW quindi non rientrante nel titolo I della parte V del D.Lgs. 152/06;

l'Emissione E8 - IMPIANTO DI COGENERAZIONE, alimentato a metano che produce energia termica (max 301 kW) ed energia elettrica (max 526 kW), installato a seguito di un importante intervento di efficientamento energetico nel corso del 2017 come da 6^modifica AIA;

gli aumenti previsti saranno in ogni caso inferiori ai flussi di massa attualmente autorizzati pertanto, anche a seguito dell'aumento dei limiti della capacità produttiva, non è previsto un aumento sostanziale delle sostanze inquinanti emesse e si valuta l'impatto sulla matrice aria trascurabile;

impatto odorigeno

le emissioni odorigene provenienti dalle lavorazioni svolte sono captate mediante gli impianti di aspirazione dotati di biofiltri per l'abbattimento delle sostanze odorigene, di cui alle emissioni E2-E3 oppure al post-combustore, di cui all'emissione E4. In occasione di modifica di AIA è stata presentata un'analisi dell'impatto indotto sulla qualità dell'aria in termini di sostanze odorigene, dalla quale emerge che a seguito della copertura dei

biofiltri è possibile un deciso miglioramento dell'impatto indotto, in quanto il convogliamento dell'aria trattata a due camini di altezza 6 metri, produce una riduzione significativa delle concentrazioni ai recettori considerati nell'intorno dell'attività produttiva;

viene inoltre evidenziato che l'area di studio non presenta condizioni critiche di esposizione agli inquinanti descritti vista l'assenza di scuole, ospedali, parchi giochi ecc. nelle vicinanze dell'impianto. Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione specifica nella quale in sintesi si precisa che la concentrazione di odori rimane al di sotto del limite attualmente previsto di 300 UOE/Nm3 per i 2 punti di emissione E2-E3 e che rimarrà tale anche nello stato futuro e per ogni ricettore considerato si stima che i valori massimi orari siano sempre inferiori a 1 UOE/Nm3 così come nello scenario futuro ipotizzato;

alla luce dei dati sopra richiamati il proponente valuta che possano essere sicuramente rispettati i valori di accettabilità dell'impatto olfattivo per tutte le classi di sensibilità dei ricettori e pertanto, seppur non trascurabile, l'impatto in questi termini viene valutato non rilevante;

rifiuti

con riferimento ai dati del 2022, l'azienda produce:

- Rifiuti non pericolosi: per una quantità complessiva di circa 310 tonnellate (<2000 tonnellate/anno) di cui:
 - avviati a smaltimento: 87 kg
 - avviati a recupero: 309,78 tonnellate
- rifiuti pericolosi: 2,084 tonnellate (>2 tonnellate/anno) di cui:
 - avviati a smaltimento: 560 kg
 - avviati a recupero: 1.524 kg

il 99% dei rifiuti complessivamente prodotti sono avviati ad attività di recupero e derivano prevalentemente da attività di manutenzione dell'impianto pertanto non direttamente legati alla capacità produttiva. A seguito dell'aumento

quindi dei quantitativi di materiale lavorato, non è prevista la produzione di nuove tipologie di rifiuti o un aumento apprezzabile dei quantitativi di rifiuti prodotti. In linea del tutto cautelativa si può prevedere un aumento inferiore o al più pari al 33% della produzione di CER 020203 (Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione);

l'impatto sulla matrice rifiuti pur non essendo trascurabile viene ritenuto non rilevante e positivo se si considera il recupero di materia quale i sottoprodotti di origine animale (SOA);

rumore

nella relazione relativa alla valutazione previsionale dell'impatto acustico si sottolinea la conformità acustica anche a seguito dell'aumento previsto della capacità produttiva, prevedendo incrementi del rumore inferiori a 0,3 dBA. In marzo 2023 è stata condotta una campagna di monitoraggio acustico per la rilevazione dell'impatto acustico generato dall'azienda al fine di verificare la compatibilità acustica e il rispetto dei relativi limiti normativi in materia;

tale monitoraggio ha permesso di evidenziare il rispetto dei limiti assoluti di emissione, di immissione e differenziali durante il periodo diurno su tutti i ricettori della zona;

alla luce dei dati esposti nella relazione acustica suddetta si valuta non rilevante l'impatto sulla matrice rumore, vista l'assenza di ricettori sensibili (scuole, centri abitati, ospedali, etc.);

impatto su suolo e sottosuolo

la modifica in progetto non prevede ampliamenti dello stabilimento esistente, pertanto, non è previsto l'utilizzo di suolo o l'occupazione di territorio né impatto sulla biodiversità, rispetto allo stato attuale. L'impatto legato al consumo di suolo è pertanto ritenuto assente;

traffico

premesso che per il sito in esame si è fatto riferimento ai dati del traffico rilevati nel Comune di Gatteo sulla SP 33 tra A14 (casello Valle del Rubicone) e Savignano sul

Rubicone e che il traffico generato dall'attività in oggetto è dovuto al transito dei mezzi leggeri del personale e ai mezzi pesanti che trasportano le materie prime in ingresso ed in uscita dall'impianto. L'aumento della capacità produttiva del +33% che influirà solo sui transiti legati al trasporto di materie prime e prodotti finiti, vedrà il mantenimento di 5 mezzi leggeri e un aumento di mezzi pesanti da 11 a 16 unità; considerato il contesto produttivo all'interno del quale è insito l'impianto, il proponente valuta trascurabile l'impatto derivante dal traffico indotto;

VALUTATO CHE:

sulla base dell'analisi del progetto presentato:

progetto

il progetto da sottoporre a valutazione prevede la modifica dei limiti relativi alla capacità produttiva previsti dalla prescrizione n. 4 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2013 e attualmente in fase di rinnovo. Per il conseguimento della potenzialità massima e l'aumento della capacità produttiva previsto del 33%, sia della linea carne che della linea sangue, non sono necessarie modifiche o adeguamenti strutturali, essendo l'impianto già dimensionato per trattare i quantitativi richiesti;

bilancio risorse naturali ed energetiche

nello Studio Preliminare Ambientale la ditta ha riportato un bilancio dei consumi delle risorse naturali ed energetiche carente di un'analisi quali-quantitativa della situazione futura, poiché dichiara che i consumi non sempre sono direttamente correlabili all'attività produttiva limitandosi così ad una valutazione dell'impatto sul consumo di risorse naturali ed energetiche non trascurabile ma non rilevante anche perchè in parte compensati da operazioni migliorative. Queste riguardano in particolare il recupero e il riutilizzo dello spurgo dell'acqua delle torri evaporative per quanto riguarda il consumo di acqua e l'utilizzo dell'impianto fotovoltaico per compensare i consumi di energia elettrica, la cui produzione però risulta essere bassa rispetto al fabbisogno energetico complessivo;

tuttavia, tenuto conto che non sono previste modifiche strutturali, gestionali e che a seguito dell'aumento dei

quantitativi di materiale lavorato, non è prevista la produzione di nuove tipologie di rifiuti o un aumento apprezzabile dei quantitativi degli stessi, si può presumere che gli impatti generati da eventuali variazioni sui consumi saranno tali da poterli considerare non significativi;

scarichi idrici

posto che nello Studio Preliminare Ambientale e successive integrazioni viene rilevato che:

- l'impianto non ricade in aree di ricarica delle falde sotterranee, né in una zona di protezione di punti di prelievo e pertanto non si rilevano disarmonie tra l'attività aziendale e quanto stabilito dal Piano di Tutela delle Acque;
- le fonti di approvvigionamento idrico consistono in tre pozzi privati per uso industriale presenti nell'area di pertinenza dell'azienda e nella rete dell'acquedotto pubblico (consumo di circa 86.000 m³ /anno);
- l'aumento del consumo idrico è stimato inferiore al 50%;
- l'impatto sul consumo di risorse idriche è ritenuto non trascurabile, ma non rilevante dato che lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei è buono;
- l'azione di mitigazione che l'azienda ha in programma è una valutazione di fattibilità per la sostituzione delle torri di raffreddamento in esercizio con altra tecnologia al fine di ridurre ulteriormente i consumi di risorsa idrica;

in azienda sono presenti tre punti di scarico:

- S1 di tipo industriale è convogliato nella rete fognaria pubblica di via Campagnola collegata all'impianto di depurazione di Savignano Sul Rubicone;
- S2 è costituito da acque reflue industriali di raffreddamento delle torri evaporative, convogliato in acque superficiali (Fosso consorziale Maceri-Lupara);

- S3 è costituito da acque meteoriche di dilavamento non contaminate e pluviali;

in merito allo scarico S2, negli anni 2015, 2017, 2019, 2021, 2022 non sono state convogliate acque reflue nello scarico in quanto l'azienda ha recuperato interamente le acque reflue delle torri di raffreddamento;

non è previsto un aumento della concentrazione degli inquinanti ricercati mediante gli autocontrolli e non sono presenti nello scarico sostanze pericolose;

è considerato non rilevante l'impatto sulla componente superficiale della matrice acqua per l'assenza di scarichi diretti in ricettori idrici sensibili;

l'azione di mitigazione che l'azienda ha in programma è una valutazione di fattibilità per la sostituzione delle torri di raffreddamento in esercizio con altra tecnologia al fine di ridurre ulteriormente i consumi di risorsa idrica;

per quanto riguarda lo stato quantitativo delle acque, considerato che:

- a ditta è in possesso di regolare concessione di derivazione da corpo idrico sotterraneo (come autorizzato tramite Determinazione della Giunta Regionale n° 11493 del 19/09/2013) e sono assenti derivazioni da acque superficiali;
- lo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei ricadenti nell'uso della ditta è classificato buono ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- il quantitativo di immesso con lo scarico S3, costituito da acque meteoriche di dilavamento non contaminate e pluviali, per sua natura risulta non rilevante al fine della valutazione degli impatti;
- il quantitativo immesso con lo scarico industriale S2, costituito da acque reflue di raffreddamento delle torri evaporative, è da considerare trascurabile in quanto lo scarico è attivo solo occasionalmente da un anno all'altro;

si concorda con quanto affermato nello SPA e si considera l'impatto sulla componente quantitativa delle acque negativo

in relazione alla modifica in oggetto e il conseguente aumento del prelievo idrico, ma non significativo;

per quanto riguarda lo stato qualitativo delle acque, sebbene sia previsto un lieve aumento della concentrazione degli inquinanti nello scarico S2, costituito da acque reflue di raffreddamento delle torri evaporative, è previsto comunque il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente. Pertanto, si considera l'impatto sulla componente qualitativa non significativo;

aria

relativamente alle emissioni convogliate gli impatti più significativi sono determinati dagli effluenti derivanti dalle fasi di lavorazione dei sottoprodotti di macellazione avicola trattati dal combustore termico che afferiscono al punto di emissione E4. Nella documentazione presentata è stato effettuato un bilancio di massa per gli inquinanti autorizzati sia Ante che Post Operam, da cui risulta:

- polveri: + 4%, da 2651 kg/anno a 2754 kg/anno, riconducibile alle emissioni E1a, E1b (generatori di vapore) ed E4 (combustore termico);
- ossidi di zolfo: + 32%, da 16096 kg/anno a 21320 Kg/anno, riconducibili alle emissioni E1a, E1b (generatori di vapore) ed E4 (combustore termico);
- ossidi di azoto: + 11%, da 34114 kg/anno a 38036 kg/anno, riconducibili alle emissioni E1a, E1b (generatori di vapore) ed E4 (combustore termico);
- composti organici totali: + 33%, da 655 kg/anno a 871 kg/anno, riconducibili all'emissione E4;

il proponente dichiara che gli aumenti previsti saranno in ogni caso inferiori ai flussi di massa attualmente autorizzati. Si sottolinea che il Gestore dichiara che i condensatori evaporativi installati a monte del combustore termico sono sufficientemente dimensionati per sostenere l'aumento di carico di processo richiesto, analogamente per quanto riguarda il combustore termico (E4);

da quanto sopra esposto si ritiene che la modifica prevista comporti un impatto negativo ma non significativo

relativamente all'impatto riconducibile alle emissioni convogliate;

in relazione alle emissioni odorigene l'azienda ha presentato una valutazione previsionale aggiornata (meteo 2022) mettendo in correlazione la situazione di diffusione attuale rispetto a quella futura;

nella conduzione attuale, come dati di input emissivo delle due sorgenti (E2 ed E3 biofiltri), sono stati inseriti i parametri Concentrazione di odore (937 O_{Ue}/mc) misurati da Arpa e le portate massime autorizzate per le stesse emissioni. In questo modo sono state massimizzate le caratteristiche di impatto odorigeno previsionale dell'azienda. In questa condizione si evidenziano alcune criticità (in relazione alla destinazione d'uso dei ricettori, alla loro distanza dall'impianto) sia in relazione ai valori di accettabilità dell'impatto odorigeno (O_{Ue}/mc 98°PtM) previsti dal DM 28/6/23 n. 309 e dalla linea guida Arpa (ricettori 1 e 2) sia facendo riferimento alla linea guida Provincia autonoma di Trento (ricettori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 18, 20 e 21);

per la condizione futura è stata fatta l'assunzione che le principali sorgenti di emissione odorigena (E2 ed E3 biofiltri) mantengano la stessa portata volumetrica di emissione con concentrazioni massime di odore pari a 300 O_{Ue}/mc, come prescritto nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata nel 2023 (con la quale si prescrive l'adozione di nuovi impianti di abbattimento nelle stesse emissioni). In queste condizioni naturalmente l'impatto odorigeno si abbassa corrispondentemente e per nessuno dei ricettori individuati si evidenziano condizioni di non rispetto dei valori di riferimento previsti dalla normativa e linee guida;

solo per 3 ricettori (abitazione dismessa, moschea, e abitazione dismessa) si supera la concentrazione di odore di 1 O_{Ue}/c 98° PtM, che indica la soglia entro la quale il 50% della popolazione percepisce l'odore per periodi superiori al 2% del tempo, pur rimanendo all'interno dei riferimenti tecnici previsti dal DM e Linee guida in funzione della destinazione del territorio;

il DM 309/2023 caratterizza il ricettore 2 - Moschea nella classe 3 come da definizione di seguito riportata "Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo non continuativo (es.: luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, luoghi destinati a fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri); case sparse; edifici in zone a prevalente destinazione residenziale non ricomprese nelle Zone Territoriali Omogenee A, B e C." Il valore di accettabilità dell'impatto olfattivo per dette aree è pari a 3 Oue/mc 98°PtM su base annua ed è rispettato. Si rimarca pertanto l'importanza di una gestione attenta dell'impianto e dei sistemi di abbattimento al fine di evitare l'insorgere di condizioni di funzionamento tali da determinare risvolti ambientalmente negativi sul territorio circostante;

si evidenzia infine l'importanza dell'impatto odorigeno derivante dal trasporto di materie prime afferenti all'impianto; si raccomanda l'utilizzo di automezzi strutturalmente adeguati al contenimento degli odori e la ricerca di tragitti sia in entrata che in uscita dallo stabilimento, tali da diversificare il più possibile l'impatto sui ricettori sensibili presenti;

rumore

la relazione di impatto acustico è stata redatta facendo riferimento ai rilievi fonometrici eseguiti presso l'azienda e presso n. 3 ricettori individuati nell'intorno dell'azienda (individuati come Ric1, Ric2 e Ric.3). Sono state eseguite misure sul breve periodo (30 minuti) per caratterizzare il livello del rumore differenziale in detti ricettori evidenziando valori pari a 4.5 dBA (ric 1) e 5 dBA (ric. 3) quindi uguali o molto prossimi al limite di immissione differenziale relativo al periodo di riferimento diurno;

per il periodo notturno le stesse valutazioni evidenziano livelli differenziali di immissione pari a 2.5 dBA (ric.1), 0.5 dBA (ric.2) e 2 dBA (ric.3) con riferimento ad un limite di immissione differenziale per il periodo notturno pari a 3 dBA. Tutte le misure sono state eseguite all'esterno dei ricettori argomentando che il rispetto del criterio

differenziale in detta zona connota il rispetto anche all'interno delle abitazioni, come previsto dalla DPCM 16/3/1998;

in relazione al limite assoluto di immissione i livelli misurati presso i ricettori nel periodo notturno sono stati rispettivamente (Ric.1, Ric2 e Ric3) pari a 50.4 dBA, 43.3 dBA e 47.1 dBA. (media energetica delle due misure eseguite per ogni ricettore. Misure analoghe sul breve periodo sono state eseguite anche nel periodo di riferimento diurno non evidenziando superamenti ai limiti di legge. Il limite assoluto di immissione per il periodo notturno presso il ricettore 1 è superato già nella condizione ante operam;

nella condizione post operam, le valutazioni previsionali presentate non consentono di fare valutazioni di significato;

livelli di pressione sonora ad 1 metro, che secondo il tecnico dovrebbero caratterizzare il rumore degli automezzi, non sono rappresentativi di automezzi pesanti come quelli che conferiscono le materie prime o trasportano i prodotti finiti per e dall'azienda. Nella relazione di impatto acustico non viene specificato quale tipologia di automezzo è stato monitorato, con quale tempo di osservazione e di misura, con quale geometria tra strumento di misura e sorgente acustica. L'esperienza maturata dallo scrivente per la caratterizzazione di mezzi pesanti a 1 metro di distanza (che si ricorda non è la procedura idonea prevista dalla norma per la determinazione del livello di potenza acustica di una sorgente) porta a dire che automezzi pesanti ad 1 metro di distanza possono emettere 20 e più dBA rispetto ai 65 dBA indicati in relazione;

inoltre, la semplice propagazione per divergenza geometrica di una sorgente puntiforme senza nemmeno considerare l'effetto di riflessione del suolo non è sufficiente per ottenere un valore rappresentativo del livello di pressione sonora indotto ai ricettori e quindi fare valutazioni sul rispetto dei limiti assoluti o differenziali di immissione;

molto più corretto dal punto di vista tecnico sarebbe stato inoltre implementare i livelli di potenza all'interno di un modello previsionale che potesse discernere la

rumorosità ante operam ed il contributo delle modifiche poste in essere con particolare riferimento ai movimenti degli automezzi all'interno del sedime dell'azienda;

a parere dello scrivente non si hanno elementi per valutare positivamente l'aspetto dell'impatto acustico, anche considerando che già nella condizione ante operam si raggiungeranno livelli differenziali di immissione uguali o molto prossimi al limite di immissione differenziale;

inoltre, per il ricettore 1 il limite assoluto di immissione è superato;

pertanto, alla luce della carenza dei dati e delle modalità di valutazione previsionale impiegata non possono essere condivise le conclusioni dello SPA che riporta "L'aumento nel periodo diurno del traffico di mezzi pesanti in ingresso/uscita dallo stabilimento di CONSORZIO GATTEO PROTEINE SCA non andrà a incrementare il livello di pressione sonora ai ricettori presenti nelle vicinanze causato dall'azienda. Pertanto, l'aumento pari al 33% della capacità produttiva non avrà impatto acustico peggiorativo rispetto alla situazione attuale e manterrà il rispetto dei: Limiti Assoluti di Immissione in periodo diurno e notturno su tutti i ricettori della zona - I Limiti Differenziali di Immissione in periodo diurno e notturno su tutti i ricettori della zona";

per quanto sopra, considerati gli elementi a disposizione, non si può escludere che la modifica in oggetto comporti impatti negativi e significativi sulla matrice rumore determinando un incremento della rumorosità superiore a 0.3 dB. Le valutazioni previsionali effettuate dovranno pertanto essere confermate sulla base di un monitoraggio post-operam;

la condizione attuale di incertezza potrà essere superata con le seguenti modalità di monitoraggio:

1. eseguire un monitoraggio acustico ante operam presso i ricettori più impattati sia dalle emissioni che dal movimento degli automezzi da e per azienda. Questo monitoraggio dovrà essere eseguito sul lungo periodo (1 settimana continua o almeno 3 giorni feriali ed 1 festivo qualora l'attività di conferimento avvenga anche in dette giornate). Per la verifica del rumore residuo

dovranno essere privilegiate misure con gli impianti dell'azienda in condizione di fermata e, nel caso questa condizione non sia attuabile, si richiede la misura del rumore residuo in posizione acusticamente equivalente. Eseguire un monitoraggio acustico sul breve periodo (almeno 2 ore nel periodo diurno e notturno presso i ricettori eventualmente non considerati (qualora sul lungo periodo sia investigata il solo ricettore più impattato);

2. eseguire un monitoraggio acustico post operam negli stessi punti, con le stesse modalità e durata entro sei mesi dalla fine lavori. Le misure, eseguite secondo quanto previsto dal DPCM 16/3/1998 dovranno prevedere la verifica dell'eventuale presenza di componenti tonali percepibili ai ricettori e ascrivibili agli impianti dell'azienda Gatteo Proteine;
3. infine, qualora le nuove rilevazioni dovessero evidenziare impatti significativi e/o superamenti dei limiti di legge ascrivibili alle sorgenti dell'azienda (compresi i passaggi dei mezzi pesanti all'interno del sedime della ditta), dovranno essere presentati, entro tre mesi dalla consegna dei risultati del monitoraggio, i progetti per la predisposizione delle opere di mitigazione necessarie a ricondurre la condizione acustica al rispetto dei limiti stessi, comprensiva di modellazione previsionale acustica; le opere dovranno essere realizzate nei successivi sei mesi;

RITENUTO CHE:

visti i criteri pertinenti per la verifica di assoggettabilità a VIA indicati nell'Allegato V alla Parte II del d.lgs. 152/06;

rilevato che dall'esame istruttorio svolto da ARPAE sul progetto, di cui alla richiamata relazione conclusiva per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA acquisita con nota prot. PG.2024. 0057822 del 22 gennaio 2024, sulla base della documentazione presentata, ed effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale e territoriale, non emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente;

il progetto denominato "Adeguamento limiti di capacità

produttiva impianto di trasformazione mediante processo di rendering di scarti carne e sangue grezzo della macellazione avicola" localizzato nel comune di Gatteo (FC) può essere escluso dalla ulteriore procedura di VIA nel rispetto delle condizioni di seguito elencate (contenute altresì nel determinato), oltre a quelle già previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza:

1. eseguire un monitoraggio acustico ante operam presso i ricettori più impattati sia dalle emissioni che dal movimento degli automezzi da e per l'azienda. Questo monitoraggio dovrà essere eseguito sul lungo periodo (1 settimana continua o almeno 3 giorni feriali ed 1 festivo qualora l'attività di conferimento avvenga anche in dette giornate). Per la verifica del rumore residuo dovranno essere privilegiate misure con gli impianti dell'azienda in condizione di fermata e, nel caso questa condizione non sia attuabile, si richiede la misura del rumore residuo in posizione acusticamente equivalente. Eseguire un monitoraggio acustico sul breve periodo (almeno 2 ore nel periodo diurno e notturno presso i ricettori eventualmente non considerati (qualora sul lungo periodo sia investigata il solo ricettore più impattato); inoltre, eseguire un monitoraggio acustico post operam negli stessi punti, con le stesse modalità e durata entro sei mesi dalla fine lavori. Le misure, eseguite secondo quanto previsto dal DPCM 16/3/1998 dovranno prevedere la verifica dell'eventuale presenza di componenti tonali percepibili ai ricettori e ascrivibili agli impianti dell'azienda Gatteo Proteine. Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere trasmessi ad Arpae entro 30 giorni dalla conclusione;
2. qualora le nuove rilevazioni dovessero evidenziare impatti significativi e/o superamenti dei limiti di legge ascrivibili alle sorgenti dell'azienda (compresi i passaggi dei mezzi pesanti all'interno del sedime della ditta), dovranno essere presentati, entro tre mesi dalla consegna dei risultati del monitoraggio, i progetti per la predisposizione delle opere di mitigazione necessarie a ricondurre la condizione acustica al rispetto dei limiti stessi, comprensiva di modellazione previsionale acustica. Le opere dovranno essere realizzate nei successivi sei mesi;

si fa inoltre presente che a seguito della conclusione del presente procedimento:

1. data l'importanza dell'impatto odorigeno derivante dal trasporto di materie prime afferenti all'impianto, si raccomanda l'utilizzo di automezzi strutturalmente adeguati al contenimento degli odori e la ricerca di tragitti sia in entrata che in uscita dallo stabilimento, tali da diversificare il più possibile l'impatto sui ricettori sensibili presenti;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 n. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", con decorrenza dal 1/4/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 27 marzo 2023 n. 474 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento Professionale di cui al Titolo III del CCNL funzioni locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025";
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia";
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;

- le deliberazioni di Giunta regionale 13 marzo 2023 n. 380, 8 maggio 2023 n. 719 e 26 giugno 2023 n. 1097, riguardanti l'approvazione del Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025 e relativi aggiornamenti;
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale 27 novembre 2023 n. 2077 "Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- la determinazione 9 febbraio 2022 n. 2335 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "Adeguamento

limiti di capacità produttiva impianto di trasformazione mediante processo di rendering di scarti carnei e sangue grezzo della macellazione avicola" localizzato nel comune di Gatteo (FC) proposto da Consorzio Gatteo Proteine Soc. Coop Agricola, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. eseguire un monitoraggio acustico ante operam presso i ricettori più impattati sia dalle emissioni che dal movimento degli automezzi da e per l'azienda. Questo monitoraggio dovrà essere eseguito sul lungo periodo (1 settimana continua o almeno 3 giorni feriali ed 1 festivo qualora l'attività di conferimento avvenga anche in dette giornate). Per la verifica del rumore residuo dovranno essere privilegiate misure con gli impianti dell'azienda in condizione di fermata e, nel caso questa condizione non sia attuabile, si richiede la misura del rumore residuo in posizione acusticamente equivalente. Eseguire un monitoraggio acustico sul breve periodo (almeno 2 ore nel periodo diurno e notturno presso i ricettori eventualmente non considerati (qualora sul lungo periodo sia investigata il solo ricettore più impattato); inoltre, eseguire un monitoraggio acustico post operam negli stessi punti, con le stesse modalità e durata entro sei mesi dalla fine lavori. Le misure, eseguite secondo quanto previsto dal DPCM 16/3/1998 dovranno prevedere la verifica dell'eventuale presenza di componenti tonali percepibili ai ricettori e ascrivibili agli impianti dell'azienda Gatteo Proteine. Gli esiti dei monitoraggi dovranno essere trasmessi ad Arpa entro 30 giorni dalla conclusione;
2. qualora le nuove rilevazioni dovessero evidenziare impatti significativi e/o superamenti dei limiti di legge ascrivibili alle sorgenti dell'azienda (compresi i passaggi dei mezzi pesanti all'interno del sedime della ditta), dovranno essere presentati, entro tre mesi dalla consegna dei risultati del monitoraggio, i progetti per la predisposizione delle opere di mitigazione necessarie a ricondurre la condizione acustica al rispetto dei limiti stessi, comprensiva di modellazione

previsionale acustica. Le opere dovranno essere realizzate nei successivi sei mesi;

- b) di disporre che la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1 e 2, dovrà essere effettuata da ARPAE;
- c) di disporre che il progetto dovrà essere attuato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere comunicata ad ARPAE Forlì-Cesena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni l'entrata in esercizio della nuova configurazione che porta all'aumento di produzione;
- d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza della condizione ambientale contenuta nel provvedimento [verifica di assoggettabilità a VIA](https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza) all'Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell'art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l'invio della documentazione reperibile al seguente link: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/approfondimenti/documentazione/verifica-di-ottemperanza>. L'Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l'esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
- e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;
- f) di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento in 5 anni per la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l'attuazione del progetto presentato; decorso tale periodo senza che sia stata presentata la richiesta di autorizzazione, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Consorzio Gatteo Proteine Soc. Coop. Agr., al Comune di Gatteo, alla Provincia di Forlì-Cesena, all'AUSL Romagna, all'ARPAE di Forlì-Cesena;

- h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
- j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

DENIS BARBIERI